

COPIA



COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 102 del 12-12-2022

Oggetto: VARIAZIONE DELLA SEZIONE 3 DEL P.I.A.O. RELATIVA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024, PER L'ANNUALITA' 2023

L'anno **duemilaventidue**, addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **18:15** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull' Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta in videoconferenza i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti - Assenti
	RUTA Giovanni	Sindaco	P
			Presenti - Assenti
	DANESE Irene	Vicesindaco	P
			Presenti - Assenti
	PASQUALOTTO Alice	Assessore	P
			Presenti - Assenti
	SARTORI Paolo	Assessore	P
			Presenti - Assenti
	AMBROSI Alberto	Assessore Esterno	P

Assiste il Segretario Comunale dott. UMBERTO SAMBUGARO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni RUTA, nella sua qualità di Sindaco del Comune, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: VARIAZIONE DELLA SEZIONE 3 DEL P.I.A.O. RELATIVA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024, PER L'ANNUALITA' 2023

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 06 del 21.02.2022 con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022 – 2024

ATTESO che l'art. 6 del Decreto Legge 80/2021 ha introdotto nel sistema pubblico un documento unico di programmazione e governance denominato PIAO che sostituisce una serie di piani che fino ad ora le Pubbliche amministrazioni erano tenute a predisporre separatamente e tra questi il piano triennale dei fabbisogni di personale.

DATO ATTO che il provvedimento è entrato ufficialmente in vigore dal 22 settembre 2022 e che, in sede di prima applicazione il PIAO, operativo dal 1 luglio 2022, per Albaredo d'Adige è risultato essere un monitoraggio e conferma di atti già precedentemente adottati;

RITENUTO modificare la programmazione del fabbisogno di personale 22-24, relativamente all'anno 2023 in via anticipata rispetto alla scadenza di legge e intervenendo quindi con modifiche al bilancio previsionale per il triennale 2022 – 2024 al fine di dare urgente seguito a quanto con il presente atto viene stabilito e consentire quindi un buon approccio a tutte le attività straordinarie che i numerosi finanziamenti ottenuti sul PNRR oggi richiedono;

DATO ATTO che per poter procedere in tal senso è necessario provvedere al calcolo delle capacità assunzionali riferite all'anno 2023 con i dati richiesti dal D.M. 17.03.2020 che si andranno a riportare nel prosieguo del provvedimento;

CONFERMATO che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze funzionali e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e dell'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 449/1997 e smi;
- a norma dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011, è previsto dal 01.01.2012, l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale quale condizione necessaria per poter effettuare nuove

assunzioni o +instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spese del personale deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n.75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance, nonché con le linee di indirizzo emanante ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, siano adottate con decreti di natura non regolamentare da parte del Ministro della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e Bilancio;

CONSIDERATO che con il Decreto 08/05/2018 il Ministero per semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27/07/2018;

VISTO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

RICHIAMATO il Decreto 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni" con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali ed il particolare:

- all'art. 1 viene definita la decorrenza al 20 aprile 2020
- all'art. 3 vengono suddivisi i comuni per fasce demografiche
- all'art. 4 vengono individuati i valori soglia di spesa massima per fascia demografica;

VISTA la Circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto -legge n° 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 226 dell'11 settembre 2020;

CONSIDERATO in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 557 quater della Legge 27.12.2006, n° 296, gli Enti Locali sono ad oggi ancora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni del personale, il contenimento della spesa di personale entro il valore medio del biennio 2011/2013 che per il Comune di Albaredo D'Adige ammonta ad Euro 1.014.681,10;

RILEVATO che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione 2023 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati ossia il 2019, il 2020 ed il 2021, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2021 e per il FCDE, il bilancio di previsione 2021-2023;

PRESO ATTO quindi dei seguenti dati contenuti nel bilancio dell'Ente necessari per l'individuazione della nuova capacità assunzionale:

Accertamenti Entrata anno 2019	€ 3.393.499,26
Accertamenti Entrata anno 2020	€ 4.105.555,99
Accertamenti Entrata anno 2021	€ 4.008.172,90

Media accertamenti	€ 3.835.742,72
--------------------	----------------

Fondo crediti dubbia esigibilità (stanziamento 2021)	€ 175.302,00
---	--------------

Spesa personale rendiconto 2021 (definizione art. 2 del Decreto)	€ 820.242,09
---	--------------

Valore percentuale del rapporto tra spese personale ed entrate correnti al netto del FCDE 2021 (825.685,22:3.620.152,22)	22,41%;
---	---------

DATO ATTO, pertanto, che questo Ente si colloca al di sotto del valore soglia per classe demografica, così come stabilito dall'art. 4 comma 1 del Decreto Ministeriale (26,9%) e che pertanto risulta possibile incrementare la spesa di personale, registrata nell'ultimo rendiconto approvato, sino ad una spesa complessiva a regime non superiore a detto valore soglia;

DATO ATTO che, nell'esplicazione graduale di tale possibilità, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, l'incremento di spesa per il personale è limitato alla percentuale prevista dall'art. 5 co. 1 Tab. 2 del Decreto, rispetto alla spesa registrata nel 2018 che per il Comune di Albaredo d'Adige risulta pari, per l'anno 2023, al 25%;

Pertanto:

spesa personale 2018 = € 785.731,69
25% di tale importo è pari a € 196.432,92

RILEVATO, altresì, che le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti il 2020 di cui al comma 2 dello stesso art. 5, risultano già utilizzate e quindi non più prevedibili;

Pur tuttavia tale possibile aumento di spesa deve comunque garantire il rispetto del valore soglia corrispondente a:

media entrate ultimi 3 rendiconti (19 – 20 - 21)	3.835742,72	_
fondo crediti dubbia esigibilità 2020	175.302,00	=
	<hr/>	
	3.660.440,72	

3.660.440,72X 26,9% = 984.658,55

Per quanto sopra si evidenziano le seguenti voci:

Spesa massima ammissibile a regime	€ 973.820,95
Incremento massimo 2023	€ 196.432,92
Spesa personale ultimo rendiconto (2021)	€ 785.731,69
Incremento consentito 2023	€ 196.432,92;

ALLA LUCE di quanto sopra e considerato l'attuale organico dell'Ente, ridotto a causa delle intervenute cessazioni, si ritiene poter indicare per l'anno 2023 le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

Assunzione n. 1 cat. C Agente di Polizia Locale (apparterrà Area Istruttori)
 Assunzione n.1 cat. D Istruttore Amministrativo (apparterrà area funzionari E.Q.)

Tali assunzioni vengono programmate al fine di:

- sostituire anche implementandone le funzioni, una unità lavorativa di pari categoria che svolgeva funzioni amministrative presso l'ufficio di P.L.;
- incrementare dopo anni di difficoltà dovuta agli intervenuti pensionamenti, il personale amministrativo per garantire il funzionamento dell'ente;

PRECISATO, pertanto, che a fronte di un incremento consentito di € 196.432,92 si intende in via prudenziale limitare la spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'importo di circa € 64.000, con riserva di modificare la presente programmazione in caso di modifica dell'attuale situazione occupazionale e nello specifico per l'assunzione di eventuali cessazioni che si dovessero verificare o la sostituzione di eventuali uscite in mobilità;

PRECISATO altresì che si considerano fin d'ora autorizzate le eventuali sostituzioni di personale in uscita a seguito di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 senza maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente

DATO ATTO e precisato invece che, per ciò che concerne le assunzioni a tempo determinato, rimane in vigore il limite di cui all'art. 11 comma 4, del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014 e per questo Ente pari alla spesa sostenuta per il lavoro flessibile nell'anno 2009 pari ad € 146.177,98;

RITENUTO a tal proposito necessario un intervento straordinario collegato alle numerose opere che sono state finanziate con i fondi PNRR e che per la realizzazione delle quali è imprescindibile un rafforzamento della struttura così come implicitamente suggerito da tutte gli interventi normativi derogatori in materia;

INDIVIDUATO quali prima ed impellente necessità la creazione di una Unità di Progetto a cui affidare esplicitamente i compiti e gli adempimenti connessi al PNRR composta da personale già in servizio sulle varie Aree e che sarà successivamente individuato, ma con la direzione affidata ad un Responsabile ad hoc, da reclutarsi con la procedura di cui all'art. 110 del D.Lgs. 267/2000

Inoltre viene confermato anche per il 2023 l'intendimento di fornire un supporto operativo a tale Unità di progetto, attraverso l'utilizzo parziale di dipendenti di altri enti per un importo massimo annuo di euro 10.000

ATTESO inoltre che, data la consistenza di personale in servizio rapportata al funzionamento, l'efficienza e l'economicità dei servizi offerti al cittadino ed agli obiettivi di performance organizzativa previsti dall'Amministrazione, i responsabili non hanno segnalato eccedenze di personale nei rispettivi settori confermando pertanto l'inesistenza di situazioni di personale in esubero, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.;

PRESO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTI i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il parere favorevole n. 13 del 30.11.2022 espresso sulla presente deliberazione dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/201, pervenuto in data 07.12.2022 al prot. n. 13360 presso l'Ente ed allegato A) alla presente per farne parte sostanziale e integrante;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulle competenze della Giunta Comunale;

ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
2. di prendere atto che in attuazione del decreto 08.05.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, la dotazione organica dell'Ente costituita dal personale in servizio al 31.12.2022;
3. di prendere atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. i responsabili non hanno segnalato eccedenze di personale nei rispettivi settori, ed è quindi rispettata la condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto;
4. di approvare, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e il piano occupazionale 2022/2024, la modifica della previsione riferita all'annualità 2023 come segue:

Anno 2023

Assunzione n. 1 cat. C Agente di Polizia Locale (apparterrà Area Istruttori)

Assunzione n. 1 cat. D Istruttore Amministrativo (apparterrà area funzionari E.Q.)

Eventuale sostituzione del personale in uscita a seguito di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 senza maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente

Assunzione attraverso la procedura di cui all'art. 110 c. 1 del Tuel di una unità lavorativa di categoria D3 a cui attribuire l'incarico a tempo determinato per la durata di anni 2 di:

RESPONSABILE dell'Unità di progetto LAVORI PUBBLICI E PNRR;

5. di prevedere pertanto, relativamente alle forme di lavoro flessibile, i seguenti budget economici con relativi utilizzi:
 - Euro 45.000 massimo, per incarico responsabile unità di progetto lavori pubblici e pnrr (inquadramento categoria D3 con indennità di posizione determinata a seguito di relativa pesatura da parte dell'OdV)
 - Euro 10.000 massimo per supporto tecnico all'unità di progetto di cui sopra;
6. di dare atto che con variazione di assestamento al bilancio triennale di previsione 2022 – 2024, approvata in data 30.11.2022 con provvedimento consiliare n. 38, dichiarato immediatamente eseguibile, si è provveduto all'iscrizione delle somme necessarie a garantire la copertura finanziaria per l'annualità 2023;
7. di dare atto che il deliberato del presente provvedimento costituisce allegato al DUP 2022-2024 e che lo stesso potrà essere modificato o adeguato qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
8. di pubblicare il presente Piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell'ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato” di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Ragioneria Generale dello Stato tramite lo specifico applicativo presente in SICO, ai sensi dell'art. 6 ter del D.Lgs.165/2001, come introdotto dal D.Lgs.75/2017;
10. di demandare al Responsabile del servizio personale tutti gli adempimenti correlati all'attuazione del presente provvedimento;
11. di dichiarare, con votazione unanime, separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/00 in quanto necessita l'immediato inserimento nel Dup e soprattutto nel Bilancio di previsione 2023 in corso di approntamento.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni RUTA

Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. UMBERTO SAMBUGARO

Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.
